



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa del senatore VACCARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2008**

Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige,  
ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale si compone di un unico articolo, con cui si dispone che i comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia (oggi in provincia di Belluno) siano distaccati dalla regione Veneto per essere aggregati alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia di Bolzano, a seguito del referendum popolare svoltosi nei giorni 28 e 29 ottobre 2007.

Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di comuni o province da una regione e la conseguente aggregazione ad un'altra regione. Ai sensi della norma costituzionale sopra richiamata, così come novellata dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* ( ... ), sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

Trattandosi, nel caso specifico, di variazione che andrebbe ad incidere anche sul territorio di una regione ad autonomia differenziata, appare imprescindibile procedere mediante lo strumento della legge costituzionale, quale fonte di diritto pariordinata a

quella che definisce l'autonomia speciale del Trentino Alto-Adige. La proposta legislativa si limita a sancire il distacco-aggregazione dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia e non si sofferma sui conseguenti adempimenti, ritenendosi che, nel caso specifico, la disciplina di dettaglio debba essere adottata dalla regione autonoma ai termini dell'articolo 4, primo comma, numero 3), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Quanto sopra, peraltro, non esclude che la materia possa essere, in via generale, regolamentata mediante lo strumento delle norme di attuazione statutaria, al fine di definire i rapporti tra l'ordinamento statale e quello regionale e provinciale. È difatti appena il caso di evidenziare che il necessario intervento di adempimento andrà ad incidere su un tessuto normativo particolarmente articolato e complesso quale è quello su cui si fonda la speciale autonomia della regione Trentino-Alto Adige e che qualsiasi ridefinizione di quest'ultima (che, come noto, si ricollega anche a specifici obblighi internazionali) non può ragionevolmente prescindere da un coinvolgimento della stessa regione o della provincia autonoma, ai termini dell'articolo 103 dello statuto speciale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### **Art. 1.**

1. I comuni di Cortina d'Ampezzo, Liviallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia sono distaccati dalla regione Veneto e aggregati alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano.

